

CARITAS AMBROSIANA

STATUTO



Art. 1

La Fondazione "Caritas Ambrosiana", istituita con decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 16 giugno 1963 con iniziale denominazione "Charitas Ambrosiana" è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. del 17 novembre 1963. Ha sede in Milano via S. Bernardino, 4.

Art. 2

L'Ente ha scopi di religione e di culto nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa Ambrosiana. Si propone di promuovere la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

Per la realizzazione dei suoi fini, la Caritas Ambrosiana promuove, sostiene e gestisce, a seconda delle esigenze, anche iniziative e servizi di carattere caritativo-assistenziale.

La Fondazione realizza anche iniziative di promozione umana, sociale, tecnica e sanitaria nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3

Il patrimonio stabile della Caritas Ambrosiana è costituito dalla somma di € 52.000 (cinquantaduemila) e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statuari:

- a) da redditi di beni patrimoniali;
- b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni;
- d) da contributi diocesani.

Art. 4

Gli organi della Caritas Ambrosiana sono:

- a) il Comitato dei Sostenitori
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate. Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi li presiede con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza la comunicazione può essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione - ivi compresi telefax e posta elettronica, che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la verifica della ricezione - almeno il giorno prima.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 5

Il Comitato dei Sostenitori è costituito da 10 (dieci) membri oltre il Presidente, tutti nominati dall'Arcivescovo di Milano, di cui sette designati dai Vicari Episcopali di Zona competenti per territorio.

Verificandosi delle vacanze durante il mandato, il Comitato sarà reintegrato con il rispetto dei criteri di designazione sopra indicati. I membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza prevista.

Art. 6

Il Comitato dei Sostenitori si raduna almeno due volte all'anno e quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato assume iniziative per lo sviluppo e il consolidamento dell'attività della Fondazione e del suo patrimonio. In particolare:

- a) esprime pareri sui bilanci preventivi e consuntivi prima della loro definitiva approvazione e sulle modifiche di Statuto;
- b) viene sentito in occasione della nomina del Presidente;
- c) presenta due nominativi all'Arcivescovo di Milano per la nomina del Collegio dei Revisori.

Art. 7

Il Presidente è nominato dall'Arcivescovo di Milano nella persona di un sacerdote della Diocesi, sentito il Comitato dei Sostenitori.

Art. 8

Il Presidente rappresenta la Fondazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi attività anche di fronte a tutti i pubblici uffici, a privati e a terzi in genere, con i più ampi poteri per la ordinaria amministrazione e con quegli ulteriori poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio. Egli presiede il Comitato dei Sostenitori e il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno dei suoi membri i poteri di amministrazione ordinaria, conferendo i relativi poteri di firma.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di otto Consiglieri, nominati dall'Arcivescovo di Milano. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione sugli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera riunito laddove si trova il Presidente.

Art. 10

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- b) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- c) deliberare le modifiche dello Statuto.

Art. 11

Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano di Milano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico;



- b) la licenza dell'Arcivescovo di Milano per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
 - c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima.
- Nessuna autorizzazione è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Arcivescovo di Milano, secondo le seguenti precisazioni:

- due su designazione del Comitato dei Sostenitori;
- uno, liberamente scelto dall'Arcivescovo, iscritto all'albo e con funzioni di Presidente.

Suoi compiti sono:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché di quelle canoniche e civili,
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie,
- c) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione della Fondazione ed i fatti avvenuti,
- d) predisporre la Relazione annuale da presentare all'Arcivescovo di Milano.

Art. 13

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14

In caso di estinzione o di revoca del riconoscimento civile, il patrimonio è devoluto all'Arcivescovo di Milano, che lo destinerà a suo esclusivo giudizio per opere simili.

Art. 15

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico.

urs h approvato
Mario De...

